
Sidra S.p.A.
Capitolato Speciale di Gara

Procedura aperta per la fornitura di energia elettrica anno 2015 per circa 45 Gwh MT e BT

Art. 1
Oggetto

L'appalto ha per oggetto la fornitura energia elettrica per l'anno 2015, per un quantitativo stimato in complessivi 45 GWh annui.

Tale valore, da intendersi meramente indicativo, potrà subire variazioni, in aumento e/o in diminuzione, entro un +/- 20%, ovvero una rimodulazione dei prelievi per fascia, senza che ciò possa comportare un aumento dei costi unitari offerti in sede di gara, od anche, essere pretesa di risarcimento o indennizzo alcuno da parte del Fornitore.

I punti di prelievo, meglio specificati nell'allegata Tab. A al bando, possono riassumersi in:

- n. 09 punti di presa in MT per fonti di emungimento;
- n. 01 punto di presa in MT per impianto di depurazione;
- n. 01 punto di presa in MT per impianto sollevamento fognario;
- n. 62 punti di presa in BT.

Sidra si riserva di richiedere attivazioni di ulteriori punti di fornitura ovvero disdette di esistenti entro il limite del 5% della fornitura di cui al presente appalto.

Art. 2
Importo dell'Appalto

L'Importo complessivo stimato dell'Appalto è pari ad € 6.810.000,00, oltre IVA.

L'Importo a base d'asta su cui formulare l'offerta è pari ad € 2.950.000,00 (dicomi duemilioni novecentocinquantamila/00), relativi alla sola componente energia elettrica, al netto di perdite, oneri di dispacciamento, addizionali e maggiorazioni A e UC, imposte erariali, addizionali provinciali, IVA e ogni altro costo passante.

Detti importi sono puramente indicativi, in quanto gli effettivi importi saranno contabilizzati a consumo.

Art. 3
Durata dell'Appalto

Il contratto avrà durata un anno a decorre dal 01/01/2015 al 31/12/2015 e non sarà tacitamente rinnovabile.

Art. 4
Obblighi del Fornitore

Il Fornitore si obbliga a:

- Soddisfare l'intero fabbisogno di Sidra, in termini di energia elettrica e di potenza, con garanzie di continuità e qualità del servizio, per tutta la durata della fornitura e per tutti i punti di prelievo, nonché per gli ulteriori punti che verranno eventualmente richiesti nel corso della fornitura;
- Soddisfare, altresì, le eventuali ed ulteriore fabbisogno di energia elettrica e/o di potenza richiesto da Sidra, senza che ciò comporti un aumento dei costi unitari offerti in sede di gara, ovvero, a pretesa di risarcimento o indennizzo alcuno da parte del fornitore concorrente in capo a Sidra, né possa costituire motivo per la mancata fornitura dell'energia;

- Stipulare tempestivamente, previa delega di Sidra, che la stessa si impegna a rilasciare, i contratti di dispacciamento, bilanciamento e trasporto dell'energia elettrica per ciascun punto di prelievo, secondo quanto disposto dalle vigenti deliberazioni dell'AEEG;
- assicurare, per tutta la durata della fornitura, il corretto inserimento dei POD gestiti, nell'elenco dei "Clienti Finali non disalimentabili" (rif. Delibera AEEG nr.4/08 – Allegato A, Art.18 e ss.mm.ii.);
- Mantenere per tutta la durata del contratto i prezzi offerti fissi ed invariabili, senza alcuna previsione di aggiornamento, variazione o indicizzazione;
- Consentire a Sidra monitoraggio costante dei propri consumi tramite accesso a sito web.

Art. 5

Fatturazione

I consumi dovranno essere fatturati mensilmente per ogni sito, sulla base dei dati registrati dagli appositi strumenti.

Eventuali fatture in "stima" dovranno essere conguagliate sulla base dei dati reali di prelievo nella successiva fatturazione e, comunque, non appena il Fornitore acquisirà dal Distributore i dati reali.

La fattura mensile dovrà essere redatta in conformità alle norme di trasparenza previste dall'AEEG, con particolare riferimento alla Delibera 28/12/2009 ARG/com 202/2009, e contenere il codice CIG relativo alla gara.

Il Fornitore dovrà, tempestivamente per ogni mese di prelievo, inviare una "Fattura Unica" contenente il dettaglio di tutti i punti di prelievo (POD). in formato cartaceo alla sede di Sidra e dovranno, altresì, essere anticipate a mezzo trasmissione informatica all'indirizzo e-mail messo a disposizione da Sidra: info@sidraspa.it

Il pagamento delle fatture sarà effettuato tramite bonifico bancario, entro 30 giorni fine mese dal ricevimento della copia cartacea, previa verifica delle regolarità contributiva e fiscale del Fornitore aggiudicatario.

Non è previsto alcun risarcimento per eventuali danni da mancato o ritardato pagamento, salvo i dovuti interessi di mora, come per legge.

Il Fornitore si obbliga al rispetto degli obblighi ed agli adempimenti previsti Legge 13/08/2010 n. 136 ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si impegna a produrre, a richiesta di Sidra, copia delle fatture di trasporto emesse dal Distributore locale per il mese di fornitura di riferimento.

Art. 6

Messa in mora e sospensione

In caso di messa in mora, il Fornitore dovrà attenersi alle procedure stabilite dall'AEEG, con particolare riguardo alla Delibera ART/elt 04/08 e ss.mm.ii. per i punti di prelievo di Energia Elettrica "non disalimentabili".

L'eventuale procedura per la sospensione della fornitura non potrà essere avviata per mancato pagamento di importi inferiori al valore medio di una fattura.

Art. 7

Recesso

Il contratto non è recedibile dalle Parti, salvo quanto disposto all'art. 10 del presente Capitolato.

Art. 8

Inadempimenti e penalità

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dagli obblighi previsti dalle disposizioni del presente capitolato, la Sidra invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dalla ditta aggiudicataria, che dovranno comunque pervenire alla Sidra entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti, si procederà a detrarre una penalità pari € 5.000,00 dopo n. 2 richiami scritti, per i quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni addotte dal Fornitore aggiudicatario.

La Sidra potrà procedere al recupero della penale anche mediante trattenuta sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'applicazione della penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio.

Art.9

Risoluzione

La Sidra si riserva di risolvere unilateralmente il contratto per inadempienze del Fornitore ripetute o tali da rendere insoddisfacente il servizio.

In caso di violazioni, anche parziali, delle disposizioni del presente capitolato, delle Leggi di settore applicabile al servizio oggetto del presente appalto ed, in ogni caso, delle disposizione imperative di Legge, Sidra darà esecuzione alle disposizioni normative e regolamentari previste dalla Legge in materia di appalti pubblici.

Per infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione del servizio, la Sidra potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità previste.

Ciascuna delle Parti avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto in essere, tramite comunicazione scritta, da inviare a mezzo raccomandata AR all'altra Parte, qualora, relativamente a quest'ultima, si verificasse una delle seguenti condizioni:

- a) Interruzione o sospensione dell'attività produttiva;
- b) Istanza o inizio di una procedura concorsuale;
- d) Inadempimento ai disposti di cui alla L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- e) mancata conclusione o risoluzione ovvero inefficacia sopravvenuta dei contratti di trasporto o dispacciamento, anche per cause non imputabili al Fornitore, salvo sempre il risarcimento dell'eventuale danno al Cliente.

Art. 10

Adeguamento prezzi Consip

Qualora, nel corso della fornitura, il prezzo medio Consip, applicato al profilo di prelievo di Sidra, dovesse divenire economicamente più vantaggioso per la stessa, Sidra potrà richiedere al Fornitore un adeguamento dei prezzi contrattuali. In caso di mancata adesione da parte del Fornitore, resta salva la facoltà di recesso da parte di Sidra.

Art. 11

Fidejussione a garanzia dei pagamenti

Sidra dichiara di essere già in possesso di formale impegno da parte di primario Istituto per l'accensione di polizza fideiussoria per un importo pari € 1.700.000,00.

Art. 12

Cauzione definitiva e altre garanzie

Al momento della stipulazione del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale con le modalità e nella misura previste dall'art. 113 del D.lgs 12.04.2006, n. 163; la predetta cauzione sarà assoggettata alla disciplina prevista dal predetto articolo.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia presentata a titolo di cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, il rimborso di somme eventualmente corrisposte in più, nonché la tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'appaltatore in relazione ai servizi connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Al fini della determinazione delle cauzioni di cui all'art. 75 e art.113 del D.lgs 163/2006, i concorrenti dovranno prendere a riferimento l'importo complessivo stimato dell'appalto.

Art.13

Cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto a terzi, salvo nei casi previsti dal dlgs 163/06 ssmii.

Art. 14

Subappalto

È ammesso il subappalto nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 118 del D.lgs 163/06.

In tal caso è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore del medesimo Fornitore.

Art. 15

Norme che regolano l'Appalto

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, si fa espresso richiamo alle norme dell'AEEG ed alle norme del Codice Civile.

Art. 16

Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore si impegna, al momento della sottoscrizione del contratto, ad indicare il domicilio eletto ed a comunicare eventuali variazioni dello stesso. Presso il detto domicilio saranno inviate tutte le notificazioni, intimazioni e comunicazioni relative all'esecuzione del contratto.

Art. 17

Spese di registrazione

A

Le spese di registrazione del contratto rimangono a carico e cura del Fornitore.

Art. 18

Foro competente

Per tutte le questioni che possano insorgere nell'interpretazione e nella esecuzione dello stipulando contratto è competente il Foro di Catania. Non è ammesso il ricorso all'Arbitrato.

Art. 19

Privacy

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs.n.196/2003, nell'espletamento della procedura di selezione e della esecuzione del contratto saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. In particolare, in ordine al procedimento instaurato dalla procedura di selezione del contraente e dell'esecuzione del contratto: *a)* le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto; *b)* i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico. L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Sidra S.p.a.

Il R.U.P.

Dott. Ing. Antonino Olivo

